

Articolo 2

1. Su richiesta del titolare, i titoli d'esportazione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1517/95 e richiesti entro il 7 dicembre 2000 sono annullati e la relativa cauzione è svincolata.
2. Su richiesta dell'esportatore e per i prodotti per i quali al più tardi il 31 dicembre 2000:
 - sono state espletate le formalità doganali d'esportazione, ma che non avevano ancora lasciato il territorio doganale della Comunità o che erano stati posti sotto uno dei regimi di controllo doganale di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esportatore rimborsa la restituzione eventualmente anticipata; le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate,
 - sono state espletate le formalità doganali e che avevano lasciato il territorio doganale della Comunità possono essere reintrodotti; in tal caso l'esportatore rimborsa le resti-

tuzioni anticipate; le varie cauzioni inerenti a tali operazioni sono svincolate.

3. Qualora il diritto alla restituzione sia perso alle condizioni previste dal presente regolamento, la sanzione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non è applicabile.

Articolo 3

Per ognuna delle situazioni di cui all'articolo 2, gli Stati membri comunicano il mercoledì i quantitativi di prodotti interessati della settimana precedente, precisando la data di rilascio dei titoli e i codici NC corrispondenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione